

N. 776/2021 R.G.E.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE III CIVILE**

Il Giudice dell'esecuzione

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

**DICHIARA** la decadenza dell'aggiudicatario;

**DISPONE** la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;

**DISPONE** che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo;

**AUTORIZZA** il professionista delegato a prelevare dal conto corrente della procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa;

**DISPONE** che, nel caso di cui all'art. 587 ultimo periodo c.p.c. il professionista delegato provveda a richiedere all'aggiudicatario la differenza ivi indicata.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 21/02/2025

Il Giudice  
dott. Carlo Stefano Boerci

